

maggio 1933, in *AAS* 25 [1933] pp. 229-232), e cioè che l'amministrazione del sacramento della Penitenza continui ad essere affidato alla attenta cura di Penitenzieri, scelti fra i Monaci Benedettini e costituiti secondo quanto disporrà il prossimo Statuto.

9. In tempi recenti, la Santa Sede ha dimostrato particolare interesse nel promuovere nella Basilica, o nell'ambito dell'Abbazia, lo svolgimento di speciali eventi di carattere ecumenico. Sarà quindi compito dei Monaci, sotto la supervisione dell'Arciprete, organizzare, coordinare e sviluppare tali programmi, con l'aiuto anche di confratelli Benedettini di altre Abbazie ed in accordo con il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani.

10. L'Apostolo delle Genti illumini e protegga quanti svolgono le loro mansioni nella Basilica a lui dedicata e conceda aiuto e conforto a tutti i fedeli ed ai pellegrini che con sincera devozione si recano nel luogo sacro alla memoria del suo martirio, per ravvivare la loro fede ed invocare la sua protezione sul proprio cammino di santificazione e sull'impegno della Chiesa, per la diffusione del Vangelo nel mondo contemporaneo.

Nonostante qualunque disposizione in contrario, anche se degna di speciale menzione.

Dato nella Città del Vaticano, il 31 maggio 2005, Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.

Lettera apostolica in forma di « Motu proprio » *Totius orbis* contenente nuove disposizioni circa le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli in Assisi, 9 novembre 2005, in *L'osservatore Romano*, 20 novembre 2005, p. 4 (*).

Da tutto il mondo si guarda con speciale considerazione alla Basilica di San Francesco in Assisi che conserva e custodisce le spoglie mortali del Serafico Santo e alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, che racchiude in sé la insigne chiesetta della Porziuncola: la prima è affidata all'Ordine dei Frati Minori Francescani Conventuali e la seconda all'Ordine Franciscano dei Frati Minori.

I Romani Pontefici, da parte loro, hanno sempre avuto singolari vincoli e speciale sollecitudine per questi due Templi Maggiori francescani *propter eorum praestantiam atque dignitatem* e li hanno voluti fi-

(*) Vedi *nota* di A.S. Sánchez-Gil alla fine del documento successivo.

nora soggetti direttamente alla loro giurisdizione. Lungo i secoli i Frati Conventuali ed i Frati Minori con la loro sollecita opera e la loro testimonianza hanno tenuto vivo lo spirito ed il carisma di San Francesco, diffondendo nel mondo intero il suo messaggio evangelico di pace, di fraternità e di bene.

Considerata l'esigenza di realizzare una più efficace intesa tra le attività che si svolgono sia nella Basilica di San Francesco (con annesso Sacro Convento), sia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli (ed unito Convento) e la pastorale della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, e anche con la pastorale promossa a livello regionale e nazionale dalle rispettive Conferenze episcopali, ci è parso utile modificare l'attuale disciplina giuridica, così come regolata dal nostro venerato Predecessore, Papa Paolo VI di f. m. mediante il M. p. «*Inclita toto*», dell'8 agosto 1969, per quanto riguarda la Basilica di San Francesco (con annesso Sacro Convento), e mediante la Decisione *ex Audientia*, del 12 maggio 1966, per quanto attiene alla Basilica di Santa Maria degli Angeli (ed unito Convento), aggiornandone le norme alle odierne necessità.

Disponiamo e stabiliamo pertanto quanto segue:

I. Alla Basilica di San Francesco e all'annesso Sacro Convento, come anche alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, assegniamo come Nostro Legato un Cardinale di S.R.C., il quale, pur non godendo di giurisdizione, avrà il compito di perpetuare con la sua autorità morale gli stretti vincoli di comunione tra i luoghi sacri alla memoria del Poverello e questa Sede Apostolica. Egli potrà impartire la Benedizione Papale nelle celebrazioni che presiederà in occasione delle maggiori solennità liturgiche.

II. Il Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino d'ora innanzi avrà la giurisdizione prevista dal diritto sulle chiese e sulle case religiose per quanto riguarda tutte le attività pastorali svolte dai Padri Conventuali della Basilica di San Francesco e dai Frati Minori di Santa Maria degli Angeli.

III. I Padri Francescani, Conventuali e Minori, per tutte le iniziative che hanno risvolti pastorali, dovranno pertanto chiedere ed ottenere il consenso del Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Questi, poi, sentirà il parere del Presidente della Conferenza Episcopale Umbra per le iniziative che hanno riflessi sulla Regione umbra o della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per quelle a più ampio raggio.

IV. Quanto alla celebrazione dei sacramenti nelle Basiliche suddette valgono le norme del Codice di diritto canonico e quelle vigenti nella Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

Esorto quindi i Figli di San Francesco, cui sono affidate le due menzionate Basiliche, ad attenersi con generosa disponibilità alle norme esposte in questo *Motu proprio* in spirito di sincera comunione

con il Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e, per suo tramite, con la Conferenza Episcopale regionale e con quella nazionale.

Nonostante qualunque cosa in contrario.

Dato a Roma, presso S. Pietro il 9 novembre 2005, anniversario della Dedicazione della Basilica Lateranense, primo anno del Nostro Pontificato.

Le nuove disposizioni pontificie riguardanti la Basilica di San Paolo fuori le Mura e le due Basiliche francescane di Assisi.

Emanate con un lasso di tempo di qualche mese in documenti separati e riferite a situazioni sostanzialmente diverse, le nuove disposizioni del Romano Pontefice riguardanti la Basilica di San Paolo fuori le Mura e le due Basiliche francescane di Assisi hanno tuttavia alcuni punti in comune che possono giustificare una considerazione d'insieme sotto il profilo canonico. In queste pagine, tralasciando le circostanze contingenti e le polemiche che ne hanno accompagnato la pubblicazione, vorrei riferirmi agli elementi pastorali e organizzativi presenti nei due documenti, rilevandone differenze e similitudini, e a quella che sembra la loro comune ispirazione, ravvisabile a mio avviso nell'applicazione di alcune direttive del Concilio Vaticano II in materia, già presenti in qualche modo nel Codice del 1983, ma poste in atto soltanto ora, a quarant'anni dalla sua conclusione.

Oltre alla pubblicazione dei documenti sono degni di rilievo due atti del Romano Pontefice ad essi collegati: da una parte, il 31 maggio 2005 — stessa data del *motu proprio* — ha nominato Arciprete della Basilica di San Paolo fuori le Mura S.E. Mons. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Arcivescovo titolare di Tuscania, creato Cardinale nel primo Concistoro di Benedetto XVI; e, dall'altra, il 21 febbraio 2006 ha nominato Legato Pontificio per le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli in Assisi il Cardinale Attilio Nicora, Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

1. *Tratti differenziali e punti in comune delle situazioni preesistenti.*

Se esaminiamo le situazioni preesistenti oggetto delle nuove disposizioni è agevole rilevare le differenze tra la Basilica di San Paolo fuori le Mura e le due Basiliche francescane di Assisi.

a) Peculiarità proprie della Basilica di San Paolo fuori le Mura, messe d'altronde in evidenza dal m.p. *L'antica e venerabile Basilica*, sono soprattutto le seguenti:

— per contenere il sepolcro dell'Apostolo delle Genti, la Basilica di San Paolo fuori le Mura ha una particolare importanza nella storia

della cristianità e un vincolo molto stretto con il Romano Pontefice⁽¹⁾;

— la Basilica di San Paolo fuori le Mura è inserita in un complesso extraterritoriale appartenente alla Santa Sede che gode di uno specifico *status* giuridico e sul quale il Sommo Pontefice esercita anche i poteri civili⁽²⁾;

— affidata da tempo immemorabile all'omonima Abbazia dei Monaci Benedettini esistente accanto — fino a poco tempo fa configurata come Abbazia territoriale immediatamente soggetta alla Santa Sede⁽³⁾ — e per la quale riveste tuttora la funzione di Chiesa Abbatiale, la Basilica di San Paolo fuori le Mura era sotto la diretta giurisdizione dell'Abate, autorità competente per quanto riguardava la cura pastorale dei fedeli con domicilio nel territorio dell'Abbazia e per le attività liturgiche, pastorali o di altro tipo svoltesi in Basilica o nel complesso extraterritoriale;

— in tempi recenti la Basilica di San Paolo fuori le Mura è stata sede di speciali eventi di carattere ecumenico promossi dalla Santa Sede, la quale ha manifestato un particolare interesse in questo senso⁽⁴⁾;

— in precedenza erano stati oggetto di regolamentazione solo alcuni aspetti delle competenze dei vari soggetti interessati nel com-

(1) Tale vincolo è stato significativamente sottolineato di recente da Papa Benedetto XVI con la sua visita del 25 aprile 2006 alla Basilica, allo scopo di sostare in preghiera presso il sepolcro dell'apostolo Paolo, all'indomani della Santa Messa per l'inizio del suo ministero petrino, celebrata il 24 aprile in Piazza San Pietro dopo una sosta in preghiera presso il sepolcro dell'apostolo Pietro nella Basilica Vaticana. Cfr. *AAS* 97, 2005, 707 e 744.

(2) Nelle questioni amministrative la Santa Sede esercitava finora le proprie competenze attraverso la Pontificia Amministrazione della Patriarcale Basilica di San Paolo, ente autonomo della Curia Romana costituito da Pio XI nel 1933 e ora soppresso. Cfr. m.p. *L'antica e venerabile Basilica*, 30 maggio 2005, n. 7, in *AAS*, 97, 2005, 770, in cui si stabilisce il trasferimento di tutte le sue funzioni all'Arciprete. Per alcuni cenni storici sulla Pontificia Amministrazione della Patriarcale Basilica di San Paolo, cfr. *Annuario Pontificio* 2005, 1882.

(3) Cfr. *Annuario Pontificio* 2005, 1032. Oltre che sul Monastero e sulla Basilica l'Abate esercitava la sua giurisdizione su tre paesi del territorio romano: Capena, Nazzano e Civitella S. Paolo.

(4) Si pensi soprattutto alla solenne apertura della Porta Santa compiuta da Giovanni Paolo II il 18 gennaio 2000, durante il Grande Giubileo, in una celebrazione ecumenica con la partecipazione di Rappresentanti di altre Chiese e Comunità ecclesiali provenienti da tutto il mondo. Più recentemente, il 25 febbraio 2006, Benedetto XVI, a conclusione della Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani, ha presieduto una solenne celebrazione dei Vespri, alla presenza di Rappresentanti delle altre Chiese e Comunità ecclesiali presenti a Roma.

plesso extraterritoriale di San Paolo fuori le Mura e si avvertiva la necessità di « chiarire o definire i principali aspetti della gestione pastorale ed amministrativa », come passo previo alla compilazione di uno Statuto che fissereà in modo definitivo le competenze dei soggetti interessati e ne regolerà i rapporti.

b) Peculiarità delle Basiliche francescane di Assisi, evidenziate peraltro dal m.p. *Totius orbis*, sono in sintesi le seguenti:

— custodendo la Basilica di San Francesco le spoglie mortali del Santo e la Basilica di Santa Maria degli Angeli l'insigne chiesetta della Porziuncola, i due Templi Maggiori francescani godono di una particolare considerazione e sono meta di numerosi pellegrinaggi provenienti da tutto il mondo;

— anche se le due Basiliche sono situate nel territorio dell'attuale Diocesi di Assisi — Nocera Umbra — Gualdo Tadino, a motivo di singolari vincoli e di speciale sollecitudine, i Romani Pontefici hanno voluto averle finora direttamente soggette alla loro giurisdizione;

— da tempo immemorabile le Basiliche di Assisi sono affidate ai figli di San Francesco che abitano nei rispettivi Conventi annessi: attualmente la Basilica di San Francesco è affidata all'Ordine Francescano dei Frati Minori Conventuali (O.F.M. Conv.) e la Basilica di Santa Maria degli Angeli all'Ordine Francescano dei Frati Minori (O.F.M.);

— da qualche tempo si sentiva l'esigenza di migliorare l'intesa e l'inserimento delle attività pastorali e di altro tipo svoltesi nelle Basiliche e nei Conventi annessi nella pastorale diocesana, regionale e nazionale, e si valutava la convenienza di modificare la disciplina stabilita da Paolo VI negli anni 1966 e 1969 per adeguarle alle necessità attuali.

c) Alcuni punti in comune delle situazioni preesistenti:

— sia la Basilica di San Paolo fuori le Mura sia le Basiliche francescane sono affidate a istituti religiosi maschili che, oltre a testimoniare la spiritualità del proprio ordine, svolgono in esse attività e iniziative con risvolti pastorali in favore sia dei fedeli del posto dove sorgono, sia dei pellegrini che vi accorrono da tutto il mondo;

— in entrambi i casi, seppure con modalità sostanzialmente diverse, le Basiliche erano esenti dall'autorità pastorale ordinaria del territorio della diocesi dove sorgono: la Basilica di San Paolo fuori le Mura — pur inserita nella Diocesi di Roma e facendone parte in maniera *sui generis* — era parte di una Abbazia territoriale con popolo proprio e non era dunque sottoposta alla potestà di governo del Cardinale Vicario di Roma (?); le Basiliche francescane, pur essendo parte

(?) Secondo la normativa vigente il Cardinale Vicario « ha l'alta ed effettiva direzione del Vicariato » esercitando, a nome del Papa e per suo mandato, « il ministero epi-

della diocesi di Assisi — Nocera Umbra — Gualdo Tadino, dipendevano direttamente dalla Santa Sede ed erano dunque esenti dalla potestà di governo del Vescovo diocesano;

— le normative finora applicabili si sono rivelate insufficienti per coordinare in modo adeguato i diversi soggetti responsabili delle attività pastorali, ecumeniche, culturali o di vario tipo svolte nelle Basiliche in questione o nella Abbazia o nei Conventi annessi.

2. *Natura dei provvedimenti presi in ogni motu proprio.*

In entrambi i casi il Romano Pontefice, esercitando *motu proprio* la sua autorità, stabilisce una nuova normativa di contenuto prevalentemente organizzativo riguardo le questioni e le attività con risvolti pastorali.

a) Per quanto concerne la Basilica di San Paolo fuori le Mura i concreti provvedimenti nel m.p. *L'antica e venerabile Basilica* sono i seguenti:

— al pari delle altre Basiliche Maggiori, viene istituito l'ufficio di Arciprete, di nomina pontificia, il quale eserciterà la giurisdizione ordinaria ed immediata nella Basilica, aiutato da un Vicario per la Pastorale nella persona dell'Abate del Monastero di San Paolo fuori le mura e da un Delegato per l'Amministrazione⁽⁶⁾;

— sottratta in tempi recenti alla giurisdizione dell'Abate l'area extraterritoriale contigua all'Abbazia⁽⁷⁾, si stabilisce che l'Abate conservi la sua giurisdizione ordinaria all'interno del Monastero e la sua funzione liturgica all'interno della Basilica⁽⁸⁾;

— per quanto riguarda l'intera area extraterritoriale, e salve le competenze dell'Arciprete e quelle dell'Abate sulla Basilica o sull'Abbazia, si stabilisce che la potestà di giurisdizione pastorale ordinaria

scopale di magistero, santificazione e governo pastorale per la Diocesi di Roma con potestà ordinaria vicaria» nei termini stabiliti dal Vescovo di Roma (GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Ecclesia in Urbe*, 1 gennaio 1998, art. 10, in *AAS*, 90, 1998, 183). Trattandosi di una circoscrizione ecclesiastica distinta la Abbazia territoriale di San Paolo fuori le mura era logicamente esente dalla potestà del Cardinale Vicario.

⁽⁶⁾ Attraverso il Delegato per l'Amministrazione l'Arciprete eserciterà, d'accordo con la normativa in vigore e con le disposizioni del futuro Statuto, le funzioni prima attribuite alla soppressa Pontificia Amministrazione della Patriarcale Basilica di San Paolo (vedi *supra* nota 2).

⁽⁷⁾ Per recente disposizione di Giovanni Paolo II, in conformità con quanto stabilito in precedenza da Paolo VI nel m.p. *Catholica Ecclesia*, 23 ottobre 1976, in *AAS*, 68, 1976, 694-696.

⁽⁸⁾ Di conseguenza, l'Abate continuerà a dirigere le funzioni liturgiche e le attività pastorali svoltesi in Basilica ma non, come prima, con autorità esclusiva, bensì come Vicario dell'Arciprete.

spetta al Cardinale Vicario di Roma attraverso la parrocchia competente per territorio;

— data la complessità della nuova situazione, ulteriori determinazioni sono rimandate ad un futuro Statuto che fisserà le competenze dei soggetti interessati e ne regolerà i rapporti⁽⁹⁾.

b) Riguardo le Basiliche francescane di Assisi i principali provvedimenti del m.p. *Tottius orbis* sono i seguenti:

— al fine di perpetuare gli stretti vincoli di comunione tra le Basiliche francescane e la Sede Apostolica viene assegnato un Cardinale come Legato Pontificio che, «pur non godendo di giurisdizione» eserciterà la sua autorità morale e avrà la facoltà di impartire la Benedizione Papale nelle celebrazioni che presiederà in occasione delle maggiori solennità liturgiche;

— rinunciando il Romano Pontefice alla diretta giurisdizione sulle Basiliche e sui Conventi annessi, viene abolita la plurisecolare esenzione dal Vescovo diocesano competente per territorio e, di conseguenza, attribuita al Vescovo di Assisi — Nocera Umbra — Gualdo Tadino la giurisdizione prevista dal diritto sulle chiese e sulle case religiose per quanto riguarda tutte le attività pastorali svolte dai Padri Francescani, Conventuali e Minori;

— per garantire un'intesa più efficace tra le attività svolte nelle Basiliche e nei Conventi annessi e la pastorale promossa a livello diocesano, regionale e nazionale, si prescrive che i Padri Francescani, Conventuali e Minori, dovranno «chiedere ed ottenere il consenso del Vescovo di Assisi — Nocera Umbra — Gualdo Tadino», il quale sentirà il parere del Presidente della Conferenza Episcopale Umbra o della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per le iniziative che hanno riflessi regionali o nazionali.

In entrambi i casi dunque — e questo è sicuramente il più importante effetto delle nuove disposizioni — il Romano Pontefice, considerando superato il sistema di esenzione preesistente, restituisce al Vescovo diocesano — nel caso di San Paolo, al Cardinale Vicario, salve le competenze attribuite all'Arciprete e all'Abate — la diretta competenza sulla cura pastorale dei fedeli e sulle varie attività pastorali svolte dai relativi istituti religiosi nelle Basiliche loro affidate — o nel Monastero o nei Conventi annessi — che sorgono nel territorio delle rispettive Diocesi.

⁽⁹⁾ Bisognerà attendere la pubblicazione dello Statuto per conoscere la definitiva cornice giuridica del complesso di San Paolo fuori le Mura. Nel frattempo la comunità di San Paolo è stata rinforzata con l'arrivo di altri Monaci provenienti da varie parti del mondo — passando da 14 a 25 — per farsi carico dei compiti affidati al Monastero dalla Sede Apostolica, inclusa l'amministrazione del sacramento della Penitenza. Cfr. m.p. *L'antica e venerabile Basilica*, 31 maggio 2005, n. 8, in *AAS*, 97, 2005, 771.

3. *La comune ispirazione delle nuove disposizioni.*

Da questa comune conseguenza è possibile inferire quella che mi sembra la comune ispirazione delle nuove disposizioni, ravvisabile — come dicevo — nell'adempimento di alcune direttive emanate dal Concilio Vaticano II. Mi riferisco in concreto alle indicazioni conciliari circa l'adeguamento delle strutture pastorali alla natura della Chiesa — nella sua duplice dimensione universale e particolare —, alle necessità dei fedeli e alle esigenze dei soggetti coinvolti, con un particolare riferimento alle strutture pastorali affidate ai religiosi.

In questo senso, oltre alle indicazioni conciliari già riprese da Paolo VI nel m.p. *Catholica Ecclesia*, del 1976, per giustificare «il riordinamento delle Abbazie non dipendenti da alcuna diocesi»⁽¹⁰⁾ — applicabili senz'altro alla situazione di San Paolo fuori le Mura, ma non a quella di Assisi —, valgono anche altre indicazioni, già riprese e applicate in vario modo nel Codice del 1983⁽¹¹⁾, e ribadite, più recentemente, nel nuovo Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores*, del 2004. Circoscrivendo l'attenzione alle indicazioni del Direttorio che sono immediatamente riferibili alle situazioni considerate nei due documenti è opportuno rilevare le seguenti:

a) che i consacrati residenti in una diocesi, come gli altri fedeli, sono soggetti «all'autorità pastorale del Vescovo in quanto maestro della fede e responsabile dell'osservanza della disciplina ecclesiastica universale, custode della vita liturgica e moderatore di tutto il ministero della parola»⁽¹²⁾;

⁽¹⁰⁾ In questo *motu proprio* Paolo VI giustificava la sua decisione di non erigere più in futuro Abbazie non dipendenti da alcuna diocesi e di adeguare quelle esistenti alle norme stabilite dal Concilio Vaticano II (cfr. Decr. *Christus Dominus*, n. 23) in due ordini di considerazioni: a) «che per realizzare il fine proprio una Diocesi deve manifestare con evidenza la natura della Chiesa nella porzione del popolo di Dio che la compone» (cfr. Decr. *Christus Dominus*, n. 22); e b) «che “gli Istituti religiosi, i quali per regola o per ordinamento uniscono strettamente la vita apostolica all'ufficio corale e alle osservanze monastiche” (Decr. *Perfectae caritatis*, n. 9) armonizzino il loro genere di vita con le esigenze dell'apostolato che loro conviene».

⁽¹¹⁾ Sul principio *De ordinatione territoriale in Ecclesia* nella revisione del Codice di Diritto Canonico, cfr. i contributi di Ana Maria Punzi Nicolò, Giuseppe Dalla Torre, Juan Ignacio Arrieta e Jorge Miras in J. CANOSA (a cura di), *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano, 2000, 547-666.

⁽¹²⁾ Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores*, 22 febbraio 2004, Città del Vaticano 2004, n. 100, con esplicito riferimento in questo punto ai cann. 392; 756 § 2; 772 § 1 e 835.

b) che il Vescovo, nel rispetto della loro giusta autonomia — «senza interferire nella loro vita e nel loro governo e senza farsi autorevole interprete del loro carisma di fondazione» —, deve ravvivare nei consacrati «l'obbligo che hanno, anche se immersi nell'apostolato esterno, di essere impegnati dello spirito del proprio carisma e rimanere fedeli all'osservanza della loro regola e alla sottomissione ai superiori»⁽¹³⁾;

c) che anche nei casi in cui è ancora in vigore l'*esenzione* — per la quale «il Romano Pontefice, in virtù del suo primato sulla Chiesa universale, può esentare gli Istituti di vita consacrata dal regime degli Ordinari del luogo e sottoporli esclusivamente a se stesso o ad altra autorità ecclesiastica» —, «tale esenzione, tuttavia non annulla la sottomissione di tutti i consacrati alla potestà del Vescovo (oltre che ai propri Superiori) per quanto concerne la *cura d'anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le opere di apostolato*. In tali aspetti è necessario che i consacrati, sempre osservando il proprio carisma, diano esempio di comunione e di sintonia con il Vescovo, in ragione della sua autorità pastorale e della necessaria unità e concordia nel lavoro apostolico»⁽¹⁴⁾;

d) che, «senza detrimento dei diritti riconosciuti a ciascuno dalla disciplina canonica», è necessario un «dialogo costante tra Vescovo e Superiori nella direzione» delle *opere proprie*, che gli Istituti costituiscono secondo il proprio carisma e che sono dirette dai rispettivi Superiori⁽¹⁵⁾.

In definitiva, se il Vescovo è «padre e pastore della diocesi», «inviato in nome di Cristo come pastore per la cura della porzione di Popolo di Dio affidatagli»⁽¹⁶⁾, al Romano Pontefice, nella sua funzione di generale coordinamento delle strutture e dei soggetti pastorali a livello universale e particolare, corrisponde non solo emanare norme generali coerenti con tale indicazione ma anche, come nei casi presenti, prendere provvedimenti singolari di attuazione. In questo senso,

⁽¹³⁾ Direttorio *Apostolorum Successores*, n. 100, che cita in questo punto il Decr. *Christus Dominus*, n. 35 e il can. 679.

⁽¹⁴⁾ Direttorio *Apostolorum Successores*, n. 100, che riprende testualmente le parole sull'esenzione della Cost. dogm. *Lumen Gentium*, n. 45, e richiama esplicitamente il Decr. *Christus Dominus*, n. 35.

⁽¹⁵⁾ Direttorio *Apostolorum Successores*, n. 101, con un nuovo richiamo al Decr. *Christus Dominus*, n. 35 e ai cann. 678 e 738 § 2.

⁽¹⁶⁾ Direttorio *Apostolorum Successores* n. 159, che riprende gli insegnamenti sul ministero pastorale dei Vescovi della Cost. dogm. *Lumen Gentium*, nn. 24 e 27, e del Decr. *Christus Dominus*, nn. 11 e 16. Tali insegnamenti, in cui è immanente la natura gerarchica della cura pastorale, sono sicuramente alla base dei presenti provvedimenti tendenti a restituire al Vescovo diocesano la diretta competenza sulle attività pastorali che si svolgono della diocesi.

penso che si possa affermare che le disposizioni di Benedetto XVI circa la Basilica di San Paolo fuori le Mura e circa le Basiliche francescane di Assisi, non fanno altro che applicare le indicazioni del Concilio Vaticano II in materia e sono in linea con i criteri generali seguiti in precedenza da Paolo VI e da Giovanni Paolo II.

Antonio S. Sánchez-Gil